

RELAZIONE ISTRUTTORIA
ISTANZA PER L'ALLUNGAMENTO DEL TERMINE
DELLA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DEL S.I.I. A
FAVORE DI COMO ACQUA SRL AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 5, 9, 10 E 11
DELLA CONVENZIONE TIPO (DELIBERA ARERA
656/2015/R/IDR)

COMO, 08 MAGGIO 2023

Sommario

<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
<u>QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO IN CUI SI COLLOCA L'ISTANZA DI ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO.....</u>	<u>5</u>
<u>ISTANZA DI ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PRESENTATA DA COMO ACQUA SRL.....</u>	<u>7</u>
DESCRIZIONE SINTETICA DEL CONTENUTO DELL'ISTANZA E DELLE MOTIVAZIONI SOTTESE.	7
MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	8
<u>ANALISI DATI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</u>	<u>13</u>
DESCRIZIONE ISTRUTTORIA OPERATA E ANALISI SVOLTE	13
VALIDAZIONE DEI DATI.....	14
MISURA PROPOSTA DAL GESTORE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	14
ASPETTI ECONOMICI	14
ASPETTI FINANZIARI - ELEMENTI CONNESSI CON LA PROBLEMATICHE DELLA BANCABILITÀ.	14
SOSTENIBILITÀ TARIFFARIA PER L'UTENTE.	14
RIDUZIONE DEL VALORE RESIDUO A FINE PERIODO (VALUTARE SE FARE CONFRONTO CON AUMENTO INVESTIMENTI SENZA FARE ESTENSIONE E CON ESTENSIONE)	14
<u>ANALISI DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI.....</u>	<u>15</u>
DESCRIZIONE ISTRUTTORIA OPERATA E ANALISI SVOLTE	15
VERIFICA DI COERENZA CON PIANIFICAZIONE E ARERA (RQTI).....	16
<u>CONCLUSIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>ALLEGATI:</u>	<u>17</u>
<u>ALLEGATO A1. INTEGRAZIONE AL PARAGRAFO "EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE" DELLA "RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3"</u>	<u>18</u>
<u>ALLEGATO A2. PIANO TARIFFARIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</u>	<u>19</u>

Premesse

Il 28 aprile 2014 si costituisce Como Acqua, soggetto deputato a diventare il gestore unico d'ambito per la Provincia di Como.

Al momento della costituzione di Como Acqua, la gestione sul territorio dei tre segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione è ripartita, considerando anche il gestore salvaguardato, in gestioni in economia, in consorzi o in società pubbliche, in società miste e in società di capitali, con una prevalenza della gestione effettuata dai singoli Comuni. In totale 153 soggetti che si occupano della gestione/erogazione dei segmenti del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche S.I.I.), di cui 26 società e 127 gestioni in economia.

Diventa indispensabile giungere ad una gestione di tipo integrato in capo ad un unico soggetto, che fornisca un servizio ad una platea di utenti sufficientemente ampia da poter coprire i costi (personale, attrezzature e infrastrutture) e in grado di far fronte agli investimenti previsti.

In quello stesso anno, con la delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 15/2014 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Como", viene approvato il primo Piano d'Ambito del periodo di durata della concessione, pari a 20 anni per il periodo 2015-2034, nel quale si prevede un processo per il superamento dei molteplici operatori in due fasi:

- FASE 1 - periodo transitorio: possibilità di far affiancare il nuovo gestore da alcuni operatori di supporto, individuabili negli attuali gestori presenti nell'ambito territoriale ottimale di Como, con cui il gestore d'ambito sottoscriverà delle specifiche convenzioni, differenziate a seconda della natura delle società (pubbliche o miste). Il gestore d'ambito potrà autorizzare le società presenti ad estendere la propria attività anche a territori limitrofi comunque ricompresi dell'ambito di Como, al fine di assorbire gradualmente le gestioni in economia. Tale fase è ipotizzata della durata di 3 anni.
- FASE 2 - gestione a regime: al termine dei 3 anni di periodo transitorio, la società si sarà strutturata per sostenere la gestione di tutte le infrastrutture presenti nell'ambito e attraverso la tariffa consentire l'ingente mole di investimenti.


Como Acqua assume il ruolo di gestore unico del S.I.I. nell'Ambito di Como in seguito all'affidamento avvenuto con Delibera del Consiglio provinciale n. 36/2015 del 29 settembre 2015 con oggetto "Affidamento 'in house' del servizio idrico integrato alla società Como Aqua S.r.l." e nello stesso anno viene sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito ed il gestore e che formalizza l'avvio della gestione a partire dal 1° ottobre 2015. Tale data fissa, implicitamente, il termine della fase transitoria al 30 settembre 2018.

La fase 1 è caratterizzata nell'anno 2018, da un processo di fusione per incorporazione/scissione in Como Acqua di 12 società territoriali pubbliche (SOT) preesistenti, operazione che si conclude a fine anno 2018.

Successivamente al completamento del percorso di fusione di cui sopra Como Acqua ha chiesto una proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle SOT residuali e delle gestioni in economica ancora operanti sul territorio. Con la Delibera del Consiglio provinciale di Como n. 16/2019 del 2 aprile 2019 con oggetto "Approvazione della proposta di proroga del periodo transitorio presentata da Como Acqua S.r.l. per il subentro nelle gestioni esistenti del SII o segmenti di questo", tale proroga è stata concessa.

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza i subentri operati da Como Acqua, suddivisi per servizio e anno, a partire dall'anno 2019 fino al 31 marzo 2023.


Anno	Servizio Acquedotto	Servizio Fognatura	Servizio Depurazione
2019	68	62	93
2020	58	67	23
2021	5	6	15
2022	3	2	0
2023	8	8	0
tot subentri effettuati	142	145	131



Alla data del 1 aprile 2023 residuano ancora i seguenti subentri.

	Acquedotto	Fognatura	Depurazione
tot subentri effettuati	142	145	131
tot subentri previsti	145	147	132
Subentri mancanti	3	2	1¹

¹ Un Comune che riceve in via esclusiva il servizio di depurazione da un impianto per il quale il subentro non si è ancora verificato e sul quale residuano altri 6 Comuni ma solo per una parte del territorio Comunale



Quadro normativo e regolatorio in cui si colloca l'istanza di estensione dell'affidamento

La durata delle concessioni aventi ad oggetto la gestione del S.I.I. è disciplinata dall'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale le convenzioni di gestione devono prevedere *“la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni”*.

La durata delle concessioni relative alla gestione del S.I.I., dunque, non può superare i 30 anni. In merito alla durata delle concessioni nell'ambito del S.I.I. si debbono rammentare i seguenti principi:

1. il principio sancito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla regolazione dell'ARERA secondo il quale il gestore e il concedente hanno l'obbligo del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell'affidamento e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo – delibera ARERA n. 656/2015/R/Idr);
2. l'art. 168, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, pur non applicandosi al settore idrico, reca principi generali in materia di concessioni i quali sembrano poter costituire importanti parametri interpretativi, ai sensi del quale *“Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione”*.
3. Il documento di consultazione ARERA n. 274/2015/R/IDR, recante i *“criteri per la predisposizione di una o più convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato”*, ha evidenziato che *“la durata dell'affidamento (...) è un elemento fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per investimenti e la durata del rapporto di affidamento. (...) L'Autorità è dunque orientata a prevedere che, nell'ambito della convenzione tipo, oltre alla definizione della durata, siano introdotti criteri, anche nella forma di condizionalità, affinché la medesima possa essere rivista al verificarsi di determinati eventi che possono riferirsi, oltre che a*

nuove o ingenti necessità di investimento, a esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione delle gestioni”.

4. la Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02), con la quale la Commissione Europea ha affermato (punto 3.1.3.), che *“la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione”.*

La possibilità per i gestori del servizio idrico integrato di richiedere al concedente una proroga del termine di durata dell'affidamento è espressamente prevista dalla Convenzione tipo, avente ad oggetto *“l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato”*, adottata da ARERA con delibera n. 656/2015/R/IDR, in attuazione di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La Convenzione tipo, ad una prima lettura, pare prevedere due distinte fattispecie al ricorrere delle quali il gestore può richiedere – e l'ente di governo dell'ambito può adottare – un provvedimento di proroga della concessione. La prima fattispecie, prevista all'art. 5 *“Durata”* della Convenzione tipo, sarebbe finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle *“nuove ed ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3 bis del d.l. 138/11”.*

La seconda fattispecie, prevista all'art. 10 *“Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario”* della Convenzione tipo, contempla l'estensione della durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al comma 1 dell'art. 10.

In realtà, una recente interpretazione fornita da ARERA con prot. 13505/P del 20.04.2018, precisa che un'istanza di estensione della durata presentata ai sensi del citato art. 5 *“equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento”.* ARERA precisa, altresì, che il Programma degli interventi *“deve necessariamente prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ed, eventualmente, assoggettato (unitamente agli altri atti convenzionali aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell'Allegato A”* alla deliberazione 656/2015/R/idr”.

Pertanto, nel rispetto del predetto indirizzo interpretativo, è da ritenere che l'istanza di estensione della durata dell'affidamento presentata da COMO ACQUA SRL sia da ricondursi alla fattispecie individuata dal combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo, avente come presupposto la presenza di *“nuove e ingenti necessità di investimento”* di cui all'art. 5, e dovendo rispettare l'iter procedurale e tempistiche di cui agli artt. 9 e ss.

Il contenuto dell'istanza dovrà consistere, pertanto, nell'*“esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria”* (art. 9.2 della Convenzione Tipo).

Le misure di riequilibrio proponibili sono indicate dall'art. 10 della Convenzione tipo, il quale stabilisce altresì che l'ente di governo dell'ambito, nell'adottare una o più misure di riequilibrio della concessione, deve rispettare l'ordine di priorità ivi previsto.

L'ente di governo dell'ambito potrà legittimamente approvare l'estensione del termine di durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio economico-finanziario laddove risulti dimostrato che non è possibile adottare, in luogo di un provvedimento di proroga, le misure di riequilibrio alle quali dovrebbe fare ricorso in via prioritaria in base a quanto previsto dall'art. 10⁽²⁾ della Convenzione tipo.

² Art. 10 *“Misure per il mantenimento dell'equilibrio-economico finanziario.”*

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;

Sotto il profilo procedurale, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione tipo:

(i) l'ente di governo dell'ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal gestore entro 60 giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità indicato;

(ii) l'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può altresì disporre misure cautelari.

Come sopra meglio precisato, è possibile procedere con una estensione del periodo di concessione, tuttavia è necessario verificare quali adempimenti l'Ufficio d'Ambito e l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) sono tenuti ad ottemperare oltre a quelli sopra richiamati.

Nel dicembre 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (GU n. 304 del 30.12.2022), tale norma dispone all'art. 27 comma 2 "Vicende del rapporto" che *"In caso di ricorso all'affidamento "in house" gli aggiornamenti e le modifiche all'aggiornamento del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalità di cui all'art. 17 co. 4"*. Quest'ultimo articolo avente ad oggetto "Affidamento a società in house" dispone al comma 4:

"4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."

Alla luce di quanto sopra, fermo restando il buon fine dell'istruttoria da parte dell'Ufficio d'Ambito, il PEF dovrà essere asseverato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 co. 4 del D.lgs. 201/2022.

Istanza di estensione dell'affidamento presentata da Como Acqua Srl

Descrizione sintetica del contenuto dell'istanza e delle motivazioni sottese.

L'istanza di allungamento di 10 anni della durata dell'attuale concessione da parte di Como Acqua nasce dalla necessità di sviluppare una programmazione degli investimenti dal 2022 in grado di intercettare, per quanto di conoscenza, gli interventi risolutivi e/o mitigativi delle principali criticità presenti sul territorio comasco, tenendo conto degli obiettivi normativi comunitari e nazionali oltre che della regolazione ARERA (es. qualità tecnica) e garantendone, al contempo, la bancabilità.

Il processo di consolidamento delle gestioni cessate preesistenti e l'emersione di richieste di interventi specifici da parte degli enti locali, ha comportato l'acquisizione da parte del gestore unico Como Acqua di

-allocazione temporale dei conguagli;

-rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell'articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

una maggiore consapevolezza dei reali fabbisogni del territorio, oltre che dei maggiori costi effettivi di gestione dell'intero ambito di pertinenza, rispetto a quelli stimati precedenti predisposizioni tariffarie.

Di seguito si evidenziano gli elementi qualificanti l'impatto economico-finanziario sul versante della pianificazione e realizzazione degli interventi, prodotti da Como Acqua, ovvero:

- un valore degli investimenti effettivamente realizzati nel biennio 2020-2021 superiore di quasi il 20% rispetto a quanto programmato in sede di aggiornamento MTI3: quasi 37 milioni di spesa a fronte di circa 33,5 milioni pianificati;
- un valore degli investimenti effettivamente realizzati nel 2022 (dati preconsuntivi al momento disponibili) che ammontano a 38,3 milioni di euro, ovvero un incremento del 25% rispetto alla precedente pianificazione, dettati anche dalla necessità di effettuare interventi straordinari di risposta alla crisi idrica (siccità) che ha colpito gran parte del territorio comasco nel corso dei mesi estivi;
- un valore degli investimenti previsti per il 2023 pari a 34,4 milioni di euro, con un incremento pari al 30% rispetto a quanto previsto per lo stesso anno in sede di MTI3;
- interventi qualificati come necessari e improcrastinabili concentrati nel prossimo quadriennio 2024-2027 per un ammontare complessivo di oltre 150 milioni di euro, in crescita di 43 milioni rispetto alla precedente programmazione, ovvero un incremento di oltre il 40%. Tale crescita si presenta per i primi tre anni, con una media di 37,5 milioni di euro/anno, circa a 2,2 volte gli investimenti realizzati nel biennio 2020-2021.

L'attività di nuova pianificazione ha avuto a riferimento gli elementi di conoscenza ad oggi noti al gestore: è evidente, pertanto, come nell'arco dei prossimi 20 anni emergeranno inevitabilmente ulteriori fabbisogni di investimenti per effetto di modifiche normative (si pensi, ad esempio, alle ricadute della proposta di revisione della direttiva acque reflue non ancora incorporate nella programmazione a fondamento della presente istanza) ed ampliamenti/espansioni del territorio (acquisizione del segmento di servizio attualmente salvaguardato).

L'effetto combinato di tutti questi fattori genera inevitabilmente un disequilibrio, nel periodo post MTI3, economico finanziario della gestione a scenario attuale di VRG che deve essere sanato nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento, al fine di permettere la realizzazione degli investimenti, assicurandone la loro bancabilità, sotto il vincolo di una dinamica tariffaria sostenibile e non invasiva per gli utenti.

In questo senso, il significativo incremento dei fabbisogni reali di investimento del territorio conduce infatti il gestore attuale a evidenziare:

- la necessità di accelerare l'attuale riorganizzazione industriale della società, per fare fronte a tutte le attività di committenza, progettazione, cantierabilità e collaudo delle opere che una simile mole di investimenti richiederebbe;
- la necessità di ricorrere al debito per la realizzazione degli investimenti e quindi di garantire la bancabilità del piano degli investimenti in termini di capacità del gestore di rimborsare il debito;

Necessità che trovano nell'estensione della durata della concessione uno strumento univoco in grado di assicurare contemporaneamente il rispetto degli standard di servizio imposti dalla normativa e dalla regolazione, le esigenze di investimento sul territorio, la gradualità degli impatti tariffari per l'utenza, l'ottimizzazione dei rapporti con gli istituti finanziari, sia in termini di solvibilità che di condizioni economico-finanziarie più vantaggiose.

È in questo contesto di riferimento che all'unanimità l'Assemblea di Como Acqua in data 2 dicembre 2023 ha dato parere positivo per proseguire con la procedura di allungamento della concessione.

L'istanza di allungamento della concessione presentata da Como Acqua srl non ha effetti sull'elaborazione tariffaria del periodo regolatorio appena concluso MTI3 aggiornamento periodo 2022-2023.

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Al fine di assicurare il riequilibrio della gestione, la regolazione nazionale fa riferimento alle "Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario" (art. 10.1 All. A Delibera 656/2015/R/IDR, "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato –

disposizioni sui contenuti minimi essenziali”) e recepite nella Convenzione di affidamento sottoscritta tra il gestore e l’Ente di Governo d’Ambito (Convenzione Como), come integrata ai sensi delle disposizioni ARERA. Nello specifico, l’art. 28 della Convenzione esplicita le “Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario” e indica, in ordine di priorità, le seguenti azioni:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - 1) trattamento dei costi di morosità;
 - 2) allocazione temporale dei conguagli;
 - 3) rideterminazione del deposito cauzionale;
 - 4) revisione dell’articolazione tariffaria;
 - 5) rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
- c) modifica del perimetro dell’affidamento o estensione della durata dell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell’AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest’ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Di seguito, si riporta l’analisi di dettaglio operata da Como Acqua in merito alla praticabilità di ciascuna di tali misure e gli eventuali effetti attesi sulla gestione, per giungere alla opzione più efficace e sostenibile per ripristinare il riequilibrio economico-finanziario, dove dice:

“3.4.1 Revisione della predisposizione tariffaria

La revisione della predisposizione tariffaria prevede una serie di interventi sulla tariffa applicata agli utenti, per ciascuno dei quali si valuterà se siano sufficienti o meno a ripristinare l’ equilibrio economico finanziario. Occorre innanzitutto premettere che la predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023 prevede l’ incremento tariffario massimo consentito per il quadrante di appartenenza di Como Acqua. Pertanto, tutte le leve di seguito illustrate, per avere un reale impatto sull’equilibrio economico-finanziario della gestione dovrebbero essere applicate prevedendo un superamento del limite all’incremento tariffario.

La prima opzione prevista dalla regolazione fa riferimento al trattamento dei costi di morosità. Al momento la situazione di Como Acqua risente fortemente del processo di aggregazione, soprattutto rispetto alle gestioni comunali che hanno trasmesso anche dati degli utenti parziali e datate, nonché della migrazione su un unico gestionale di tutti gli utenti. Il tasso di mancato incasso, calcolato alla più recente data disponibile, fa in realtà riferimento ad un periodo inferiore ai 24 mesi. Se anche utilizzassimo però tale valore, la morosità eccedente rispetto al valore massimo riconosciuto da ARERA è stimabile in circa 1,7 milioni nel 2022 e 1,9 milioni nel 2023, importi che risultano in ogni caso insufficienti a garantire il ripristino dell’equilibrio.

È opportuno segnalare, peraltro, che, come riportato nella tavola, si registra un miglioramento nella situazione creditoria del gestore grazie alle iniziative messo in atto dal gestore, finalizzate al recupero dei crediti e al raggiungimento di un tasso di insoluto pari o inferiore al valore massimo ammissibile in tariffa da ARERA, in modo da annullare la componente di costi non riconosciuta.

Seppur l’ esercizio non è ancora chiuso, il tasso per il 2020 è in linea con quello del 2019 ed ha peraltro registrato un miglioramento di circa mezzo punto nel breve periodo intercorso tra le due rilevazioni, facendo stimare un valore a fine 2022 del 4%. Sul 2021 le aspettative sono addirittura migliori, in quanto dopo solo 11 mesi il tasso di insoluto è al di sotto del 5%.

Tra le azioni messe in atto dal gestore si segnalano:

- 1) emissione nel corso del mese di settembre 2022 di solleciti di pagamento aventi scadenza ottobre 2022 che, nonostante abbiano riguardato scadenze dell'anno 2022, hanno portato, nel momento di contatto con l'utente, a riepilogare e richiedere il versamento dell'intero importo risultante scaduto ed insoluto indipendentemente dall'anno di nascita della partita;
- 2) implementazione del portale web dedicato agli utenti con l'ampliamento delle attività disponibili, tra cui la possibilità di scegliere come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria;
- 3) la realizzazione di una campagna comunicativa tramite sito istituzionale, social media e stampa cartacea per sensibilizzare l'utenza ad adottare come metodo di pagamento la domiciliazione bancaria.

Infine, come descritto più avanti, il ricalcolo e l'emissione dei depositi cauzionali ha portato in molti casi ad avere un contatto con gli utenti e quindi a rivedere la posizione complessiva degli stessi, anche sul passato, nonché a promuovere ulteriormente il servizio di domiciliazione bancaria dei pagamenti.

Con riferimento alla componente dei conguagli e alla sua allocazione temporale, dalla tavola si evince che i conguagli calcolati per tariffe 2020 e 2021, derivanti peraltro in massima parte dal periodo regolatorio precedente, sono stati quasi interamente posticipati al biennio 2022 e 2023.

TASSO MOROSITA' COMO ACQUA S.R.L.

		2018**	2019	2020***	2021***
Crediti per emesso dell'esercizio aperti	euro	0	1.347.674	2.017.446	4.516.054
Data di verifica apertura crediti		31/12/2020	31/12/2021	28/09/2022	28/09/2022
Crediti per emesso dell'esercizio aperti		0	1.347.674	1.884.277	4.119.469
Data di verifica apertura crediti		31/12/2020	31/12/2021	14/11/2022	14/11/2022
Tot. emesso dell'esercizio	euro	0	29.860.575	41.243.515	86.347.905
Tasso morosità esercizio* al 28/09/2022	%	n.d.	4,51%	4,89%	5,23%
Tasso morosità esercizio* al 14/11/2022	%	n.d.	4,51%	4,57%	4,77%

* (Crediti per emesso nell'esercizio n al 31/12/ $n+2$) / (Emesso esercizio n)

** Nell'esercizio 2018 la Società non era ancora attiva operativamente (attiva dal 01.01.2019)

*** non essendo ancora trascorsi 24 mesi dal termine dell'esercizio, il tasso di morosità è stato calcolato alla più recente data disponibile

In sede di aggiornamento tariffario è emerso però una consistente voce di conguaglio negativa per il 2023 che di fatto ha più che compensato la componente rinviata e pertanto allo stato attuale non risultano attuabili manovre tariffarie. A tal proposito si segnala, inoltre, che, per evitare eccessive fluttuazioni della tariffa, è stata apportata una rimodulazione dei conguagli, a vantaggio dell'utenza in quanto ha anticipato al 2022 il conguaglio negativo.

	2020	2021	2022	2023
RC _{TOT} MTI-3 calcolati (include inflazione)	1.861.675	315.657	583.194	-5.222.942
			0	718.783
Sviluppo richiesto dei conguagli MTI-3			- 2.632.416	-
eventuale rinuncia a conguagli RC MTI-3			0	0
RC _{TOT} MTI-3	170.000	0	-2.632.416	0
RC MTI-3 post 2023			0	

Una ulteriore misura attivabile è la rideterminazione del deposito cauzionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla regolazione (Delibera 86/2013/R/IDR, modificata ed integrata con la delibera 643/2013/R/IDR). Nel caso di Como Acqua, sempre per effetto della aggregazione di gestioni in economia, dall'analisi del database utenze è emersa la necessità di ricalcolare il deposito cauzionale, per alcune utenze addirittura posto pari a zero. A partire dal consumo annuo, il gestore ha quindi calcolato l'ammontare del nuovo deposito e ne ha pianificato la fatturazione in tre rate, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di marzo.

L'importo complessivo dei depositi cauzionali da addebitare è stimato in circa 5 milioni di euro, importo che però, considerando l'attivazione della domiciliazione bancaria, si prevede possa ridursi a circa 4,5 milioni. Dal piano di fatturazione stabilito da Como Acqua la fatturazione avrà la seguente calendarizzazione.

Mese di fatturazione	A	B	C	D	Importo fatturato
Ottobre	1° rata	1° rata		1° rata	1.684.711
Novembre			1° rata		561.751
Dicembre				2° rata	579.544
Gennaio	2° rata	2° rata	2° rata		543.687
Febbraio					579.544
Marzo	3° rata	3° rata	3° rata	3° rata	543.687
Totale					4.492.923

Si tratta di una importante leva finanziaria che, tuttavia, non consente da sola di ripristinare l'equilibrio. Un'altra possibilità rispetto alla predisposizione tariffaria è la revisione dell'articolazione applicata agli utenti. Si tratta tuttavia di una leva piuttosto debole, in quanto eventuali aggiustamenti devono essere apportati secondo la logica dell'isocosto e quindi nel rispetto di uno scostamento entro i limiti del 10%. Ad oggi l'Ente di Governo d'ambito ha già approvato la riforma ai sensi del TICS con delibera del Consiglio Provinciale n. 18/2019, ma resta da ultimare il passaggio ad una tariffa pro capite effettiva, impossibile da completare prima della bonifica dell'anagrafica degli utenti, o della messa a disposizione dei dati da parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Non è quindi possibile valutare l'esito di tale applicazione, in quanto dipenderà dalla effettiva composizione delle utenze. In ogni caso, si tratterebbe di un maggior ricavo solo nel breve periodo, in quanto attraverso il meccanismo dei conguagli l'eventuale extra-gettito verrebbe restituito nella tariffa del successivo periodo regolatorio.

Infine, un ultimo strumento per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario è la rimodulazione canoni e dei mutui, sentiti i soggetti interessati. Il gestore Como Acqua ha in essere con oltre 100 Comuni il pagamento delle rate di mutui accesi dagli stessi Comuni per la realizzazione degli investimenti. Secondo una recente ricognizione, l'importo dei mutui nei quali il gestore unico è subentrato ha un valore, complessivamente, di oltre 90 milioni di euro, di cui circa la metà deve essere ancora rimborsato. A causa del COVID una buona parte di questi mutui è stata di recente rinegoziata, con il conseguente slittamento della data di fine affidamento, tanto che oltre 7 milioni di euro dovranno essere rimborsati nel periodo post 2035, ovvero dopo il termine dell'attuale concessione.

3.4.2 Revisione del Programma degli Interventi

Per consentire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione la revisione del Programma degli Interventi dovrebbe prevedere una rimodulazione al ribasso degli investimenti previsti per il periodo regolatorio in corso e quindi nel caso specifico, trattandosi di un aggiornamento tariffario, per il solo biennio 2022-2023. La revisione è possibile purché venga garantito il livello minimi di servizio e il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza.

Nel caso di Como Acqua, la rimodulazione appare impossibile per più di un motivo. Innanzitutto, ci troviamo in una situazione deficitaria sotto il profilo della qualità tecnica e contrattuale e quindi non sembra pensabile rinviare gli investimenti previsti e indirizzati proprio al raggiungimento di tali obiettivi. Basti pensare che degli investimenti previsti nel biennio 2022-2023 oltre il 95% è destinato al miglioramento dei parametri di qualità tecnica e di questi il 15% per soddisfare i prerequisiti ad oggi mancanti.

Inoltre, occorre tenere presente che, alla data attuale, per l'anno 2022 si tratta in realtà di investimenti già realizzati, quindi per definizione non rinviabili, e che oltre il 95% degli investimenti previsti per il 2023 si riferiscono a progetti avviati e in corso di realizzazione già nel 2022, quindi difficilmente dilazionabili nel tempo.

Infine, occorre sottolineare come per tale misura si intenderebbe in tal caso anche una rimodulazione al ribasso (minori investimenti) pur nel rispetto del mantenimento/raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Tuttavia, per quanto evidenziato ai paragrafi precedenti la nuova programmazione contiene investimenti la cui realizzazione non è derogabile per espressa volontà dei territori interessati che ne richiedono il potenziamento e l'attuazione fin da subito.

3.4.3 Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento

L'elenco delle misure applicabili per il mantenimento/ripristino dell'equilibrio economicofinanziario secondo la Convenzione Como, prevede la modifica dell'affidamento, sia spaziale (territoriale) che temporale. Con riferimento al perimetro del servizio appare ancora opportuno ricordare che la predisposizione tariffaria e quindi il PEF predisposto dall'ATO Como e sottoposto ad approvazione ARERA è costruito sull'intero perimetro di affidamento, seppur non ancora effettivo.

Per tutte le motivazioni espresse, considerando anche che lo squilibrio economico finanziario di Como Acqua avrebbe un orizzonte temporale di medio periodo, l'unica misura perseguibile è quella dell'estensione della durata della concessione pari a 10 anni, al fine di ripristinare l'equilibrio economico precedentemente rappresentato, garantendo al contempo l'attuazione immediata della proposta di investimenti potenziata emersa dalle recenti ricognizioni sul territorio."

Analisi dati Piano Economico Finanziario

Descrizione istruttoria operata e analisi svolte

Per l'attività di validazione dei dati sono stati presi in esame i seguenti documenti forniti dalla società Como Acqua o scaricati dalle apposite banche dati:

- Bilancio 2020
- Bilancio 2021
- File unbundling relativi agli esercizi 2020 e 2021
- PEF istanza di allungamento concessione
- Relazione istanza allungamento concessione
- File costi operativi esercizi 2020 e 2021

I controlli sulla documentazione sono stati effettuati confrontando i dati dei bilanci d'esercizio (in particolare il conto economico) degli anni 2020 e 2021 con gli importi inseriti nel PEF relativo all'istanza di allungamento della concessione e con gli importi inseriti nel file dei costi operativi.

I controlli hanno rilevato alcune differenze tra i dati del PEF e i corrispondenti dati di bilancio che la società ha giustificato, fornendo documentazione idonea dalla quale si evince che tali differenze sono dovute ad una diversa classificazione delle voci del conto economico.

Per quanto riguarda i costi operativi sono stati confrontati con il dato del PEF e le differenze riscontrate sono state adeguatamente giustificate dalla società indicando le motivazioni che le hanno determinate per valutazioni di riclassificazione.

Si segnala esclusivamente che la riclassificazione della voce relativa alle prestazioni di servizi dell'esercizio 2020, voce B7), non risulta giustificata dai documenti di riclassificazione delle voci di bilancio forniti dalla società ma tale differenza (peraltro di modesto importo), ripartita in altre voci del CE del PEF, non comporta la squadratura rispetto al risultato d'esercizio dell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022, essendo stato fornito dal Gestore un dato di preconsuntivo di conto economico, pur se non ancora approvato quale bilancio ufficiale, è stato possibile un confronto con il dato del VRG assegnato dalla proposta tariffaria 2022-2023. In proposito, lo stesso confronto è stato effettuato per la previsione 2023, anch'essa fornita dal Gestore, quale dato previsionale di conto economico per il quarto anno del MTI-3. E' stata richiesta e ottenuta una tabella di riconciliazione dalla quale si evince che l'importo dei ricavi previsti per il 2022 e 2023 contengono il VRG assegnato, oltre ad altre voci di ricavo non vincolate alla previsione tariffaria, delle quali la più rilevante è riferita all'accertamento dei ricavi per anticipo sui costi esogeni riconosciuti con un lag temporale di due anni: all'interno trovano valorizzazione i costi di energia, ingrosso e fanghi, oltre ad altre componenti di importo minore.

Relativamente ai costi, il preconsuntivo 2022 e la previsione 2023 già contemplano l'incremento dei costi esogeni e gli effetti dell'inflazione sui costi operativi, che confermano, in quanto superiori, i costi già rappresentati nel modello tariffario.

Le suddette verifiche, per quanto non strettamente connesse al Tool regolatorio, sono state ritenute opportune per confermarne il rispetto (ricavi da VRG) e la fondatezza (costi componenti il VRG).

Validazione dei dati

Dai controlli posti in essere possiamo affermare che i dati inseriti nel PEF relativo all'istanza di allungamento della concessione, risultano complessivamente essere in quadratura con le risultanze di bilancio degli esercizi 2020 e 2021. Le differenze sono state conciliate grazie ai chiarimenti forniti dalla società, per cui riteniamo di poter validare i dati analizzati.

In conclusione, di questa fase di verifica del piano finanziario si può attestare che i dati economici riferiti al biennio 2020 e 2021 presi a riferimento per l'elaborazione dell'evoluzione tariffaria a partire dall'anno 2024, sono attendibili.

Misura proposta dal gestore per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

Il prolungamento della durata della concessione trova fondamento su due elementi, uno di carattere economico ed uno di carattere finanziario.

Aspetti economici

Dal punto di vista economico, l'incremento dei costi OPEXend legati al consolidarsi della struttura aziendale, con il subentro nelle gestioni in economia in capo a Como Acqua, recentemente completato, e dei CAPEX derivanti dall'incremento degli ammortamenti, generati dalla fase di intensi investimenti, generano nel primo periodo un'evoluzione dei VRG calcolati normalmente superiori a quelli ammessi dal vincolo del limite alla crescita. Si verifica pertanto una progressiva generazione di RC (ricavi rinviati a conguagli futuri) che richiede un adeguato periodo successivo per il loro assorbimento. Qualsiasi processo di riequilibrio economico è infatti consentito da ARERA solo e sempre nel rispetto del fattore Theta quale limite alla crescita.

Aspetti finanziari - Elementi connessi con la problematica della bancabilità.

Dal punto di vista finanziario, è evidente che una massiccia dose di investimenti strutturali necessaria all'adeguamento dell'assetto delle reti e degli impianti ai requisiti richiesti da ARERA, richiede un ricorso al credito che risulta possibile solo commisurando la durata dei mutui concedibili in questa prima fase a quella della concessione. Una mancata bancabilità del piano degli investimenti comprometterebbe la stessa realizzazione prima e sostenibilità poi del piano economico-finanziario.

Un'osservazione obiettiva del piano economico finanziario generato dal metodo regolatorio renderebbe auspicabile un prolungamento della concessione per garantire la stessa affidabilità nel medio-lungo periodo del gestore. Infatti, il PEF regolatorio parte da un presupposto di "tiraggio" (accesso al credito) illimitato e servizio del debito (capacità di restituzione) solo quando possibile. Nella realtà le condizioni ovviamente sono molto più limitate e rigide.

Sostenibilità tariffaria per l'utente.

Anche dal punto di vista degli effetti sulla tariffa, il prolungamento della concessione, considerati gli investimenti da attivare a partire dall'anno 2024 e i maggiori costi, consente un più graduale smaltimento della tendenza all'incremento, a tutto beneficio dell'utenza, senza modificare gli incrementi tariffari già approvati e trasmessi ad ARERA in sede di aggiornamento tariffario MTI 3 biennio 2022-2023.

Riduzione del valore residuo a fine periodo (valutare se fare confronto con aumento investimenti senza fare estensione e con estensione)

Quale logica conseguenza degli aspetti sopra descritti, con il prolungamento della concessione, si registra una sensibile riduzione per assorbimento della parte di valore residuo legato alla quota non ammortizzata degli investimenti ed al debito residuo per mutui da riconoscere al gestore uscente. Va detto che tale valore

residuo non è comunque trascurabile, in termini assoluti, perché il mantenimento nel lungo periodo dei livelli di servizio prevede sempre un adeguato importo di investimenti per revamping, che però sono congeniti nelle previsioni del modello regolatorio.

Analisi del Programma degli Investimenti

Descrizione istruttoria operata e analisi svolte

In merito alla proposta di programmazione degli investimenti formulata da Como Acqua srl per gli anni 2024-2027 l'Ufficio d'Ambito ha necessariamente avviato un confronto col Gestore, al fine di esaminare e condividere i criteri seguiti per la definizione degli interventi.

Durante una serie di incontri tecnici, sono state rappresentate al Gestore le principali criticità infrastrutturali e le priorità di adeguamento normativo/regolatorio al momento note all'Ufficio d'Ambito, tra cui si possono elencare a titolo esemplificativo: la continuità del servizio di acquedotto, la potabilità dell'acqua distribuita, la presenza di terminali fognari da dismettere, l'attuazione del piano di riassetto delle fognature e degli scolmatori, il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la riduzione delle perdite idriche.

È stato chiesto a Como Acqua di fare un'analisi e una verifica in merito a quanto evidenziato dall'Ufficio d'Ambito e conseguentemente di confermare o meno se le opere previste in particolare nel triennio 2024-2026 rispondessero a tali esigenze. Il Gestore, predisponendo un apposito allegato denominato "Relazione di accompagnamento per la richiesta di allungamento della concessione", recepisce i suddetti criteri/priorità e riporta gli obiettivi da raggiungere e i conseguenti investimenti da attuare nel triennio.

Lo stesso Gestore qualifica gli investimenti proposti come necessari e improcrastinabili concentrandoli nel prossimo quadriennio 2024-2027 per un ammontare complessivo di oltre 150 milioni di euro, in crescita di 43 milioni rispetto alla precedente programmazione, ovvero un incremento di oltre il 40%. Tale crescita si presenta per i primi tre anni, con una media di 37,5 milioni di euro/anno, circa a 2,2 volte gli investimenti realizzati nel biennio 2020-2021. Proprio sul triennio 2024-2026 si è concentrata la maggiore attenzione ed è stato fatto un approfondimento istruttorio.

Il suddetto incremento degli investimenti deriva anche dalle tempistiche di effettivo subentro nelle gestioni preesistenti, che hanno permesso solo recentemente a Como Acqua di prendere coscienza della consistenza delle infrastrutture e delle attività gestionali da porre in essere. A questo si affiancano anche l'attività di mappatura delle reti acquedottistiche e fognarie (da cui sono emersi elementi di novità o situazioni non note) oltretutto gli interventi di efficientamento energetico e/o di adeguamento normativo degli impianti (vedasi il Piano Green e il rifacimento e messa in sicurezza della quadristica elettrica) e le opere funzionali a rendere resiliente il sistema acquedottistico provinciale ai sempre più frequenti eventi emergenziali derivanti dalla siccità e dalla conseguente carenza idrica.

In estrema sintesi, l'incremento degli investimenti è dovuto ai seguenti elementi:

- **RQTI - Raggiungimento dei prerequisiti e degli obiettivi di miglioramento:**
 - installazione/sostituzione misuratori
 - rifacimento/potenziamento delle reti idriche
 - manutenzione straordinaria/ potenziamento dei potabilizzatori
 - adeguamento/posa scolmatori fognari
 - estensione reti fognarie ed eliminazione di scarichi in ambiente
 - manutenzione depuratori

- **EMERGENZA IDRICA**
 - piano connessioni intercomunali
 - rifacimento/potenziamento delle reti idriche
- **PROGRAMMA RIASSETTO FOGNATURE E SCOLMATORI**
 - adeguamento delle dorsali di collettamento e delle reti fognarie
 - adeguamento/posa scolmatori fognari
- **ESITO DELLA MAPPATURA E MODELLAZIONE DELLE RETI**
- **INTERVENTI ASSOCIATI AD ALTRE CRITICITÀ O MIGLIORAMENTI**
 - Piano Green
 - realizzazione nuovo sistema di telecontrollo
 - interventi di standardizzazione e messa a norma della quadristica elettrica
- **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CO-DIGESTIONE FANGHI-FORSU (cofinanziato con PNRR)**

Data la mole di investimenti e le tempistiche molto strette, il Gestore ha inserito nel triennio 2024-2026 le opere ritenute improcrastinabili e degli interventi “pilota” (per esempio per l’attuazione del Piano Green).

Si specifica che il Programma degli Interventi in esame non comporta modifiche a quello al momento vigente (relativo al biennio 2022-2023) e che il dettaglio delle opere proposte sarà comunque oggetto di verifica e controllo durante la prossima predisposizione tariffaria MTI4 (anni 2024-2027) e di aggiornamento del Piano d’Ambito.

Verifica di coerenza con pianificazione e ARERA (RQTI)

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, le priorità e i criteri sopra elencati sono da ritenersi sostanzialmente coerenti con la pianificazione d’ambito.

Circa gli obiettivi di miglioramento imposti dalla Regolazione della Qualità Tecnica del SII (RQTI), si prende atto delle valutazioni e delle proposte formulate dal Gestore e degli impegni dallo stesso assunti nella relazione di accompagnamento (a cui si rimanda).

CONCLUSIONE

In ragione di quanto sin qui esposto, si conclude nel ritenere che l’Istanza in questione, nel soddisfare i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (artt. 27, 28, 29 e 38 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e il gestore del SII COMO ACQUA SRL), sia accoglibile in quanto conforme al contesto normativo e regolatorio sopra descritto.

Stante l’esito dell’istruttoria si rileva:

- l’opportunità di integrare quanto già trasmesso ad ARERA, limitatamente all’allegato Piano Tariffario e Piano Economico Finanziario (allegato A2) e al paragrafo 5 “eventuali istanze specifiche” della “Relazione di accompagnamento – aggiornamento predisposizione tariffaria MTI-3” (allegato A1), in merito all’aggiornamento tariffario MTI- 3, dando atto che tale estensione non comporta modifiche all’elaborazione tariffaria proposta;
- la necessità di procedere ad una modifica dell’attuale Convenzione di affidamento, per recepire la nuova durata della concessione, che sarà pari a 30 anni, di cui 8 anni già trascorsi, con scadenza al 30/09/2045. Si veda allegato B;
- che gli investimenti proposti in questa sede da Como Acqua saranno comunque oggetto di verifica e aggiornamento da parte dell’Ufficio d’Ambito durante la predisposizione del prossimo periodo regolatorio di ARERA (MTI4 2024-2027), nonché in fase di revisione del Piano d’Ambito.

ALLEGATI:

ALLEGATO A1. INTEGRAZIONE AL PARAGRAFO “EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE” della “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3”

ALLEGATO A2. PIANO TARIFFARIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO A1. INTEGRAZIONE AL PARAGRAFO “EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE” della “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3”

Di seguito si riporta il testo da integrare dopo il primo capoverso del paragrafo 5, “Eventuali istanze specifiche”, della Relazione di accompagnamento aggiornamento predisposizione tariffaria MTI-3, biennio 2022 – 2023.

Il Gestore COMO ACQUA SRL ha formulato istanza di allungamento della concessione di ulteriori 10 anni con proroga della durata al 30 settembre 2045. Tale istanza è finalizzata al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico e finanziario, a seguito di nuove e ingenti necessità di investimento. Le nuove e ingenti necessità di investimento costituiscono condizione necessaria per l’allungamento della concessione dato che, il mantenimento dell’attuale scadenza, non consentirebbe il rimborso del debito finanziario.

Dal punto di vista finanziario, è evidente che una massiccia dose di investimenti strutturali necessaria all’adeguamento dell’assetto delle reti e degli impianti ai requisiti richiesti da ARERA, richiede un ricorso al credito che risulta possibile solo commisurando la durata dei mutui concedibili in questa prima fase a quella della concessione. Una mancata bancabilità del piano degli investimenti comprometterebbe la stessa realizzazione prima e sostenibilità poi del piano economico-finanziario.

Un’osservazione obiettiva del piano economico finanziario generato dal metodo regolatorio renderebbe auspicabile un prolungamento della concessione per garantire la stessa affidabilità nel medio-lungo periodo del gestore. Infatti, il PEF regolatorio parte da un presupposto di “tiraggio” (accesso al credito) illimitato e servizio del debito (capacità di restituzione) solo quando possibile. Nella realtà le condizioni ovviamente sono molto più limitate e rigide.

L’istanza di allungamento della concessione è formulata ai sensi dell’art. 5.2 lettera a), allegato A della Deliberazione 656/2015/R/idr. A tal proposito il Gestore ha verificato con il perseguimento di criteri, modalità e limiti indicati all’art. 10 della Deliberazione 656/2015/R/idr, la possibilità di preservare l’equilibrio economico finanziario della gestione senza ricorrere all’ allungamento della concessione, e in particolare in ordine di priorità:

- Il trattamento dei costi di morosità;*
- L’allocazione temporale dei conguagli;*
- La rideterminazione del deposito cauzionale;*
- La revisione dell’articolazione tariffaria;*
- La rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.*

Sulla base della documentazione prodotta dal gestore, le misure richiamate sono da sole insufficienti a preservare l’equilibrio economico e finanziario della gestione.

Le misure elencate all’art. 10 della Deliberazione 656/2015/R/idr sono state pertanto già adottate , per cui ne consegue che il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario possa essere perseguito con l’allungamento della concessione di ulteriori dieci anni con scadenza al 31 settembre 2045.

ALLEGATO A2. PIANO TARIFFARIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Ricavi da tariffe	euro	62.966.193	63.483.445	69.690.257	68.115.697	85.316.536	80.250.142	79.914.588	82.738.322	84.868.455	84.998.364	85.397.267	84.432.604	83.522.248	83.032.195	83.065.884	82.656.785	81.975.832	81.599.082	82.164.368	82.736.684	83.517.338	83.809.198	83.726.067	83.713.902	83.554.639	83.530.017	
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi SII	euro	1.577.535	1.664.267	2.176.646	3.001.007	3.438.279	3.826.288	4.378.301	4.650.713	4.573.530	4.555.599	4.600.728	4.407.854	4.541.958	4.682.679	4.810.185	4.902.200	4.802.867	4.751.112	4.784.092	4.796.825	4.873.368	4.939.441	4.915.302	4.792.262	4.425.153	4.415.645	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.874.494	1.868.043	2.195.125	3.043.875	3.259.670	3.318.289	3.402.907	3.385.113	3.426.297	3.441.688	3.453.816	3.416.043	3.382.843	3.356.364	3.363.074	3.352.436	3.340.288	3.322.749	3.328.531	3.348.798	3.378.198	3.392.258	3.391.332	3.392.305	3.381.649	3.378.937	
Totale Ricavi	euro	66.418.222	67.015.754	74.062.028	74.160.579	92.014.485	87.394.719	87.695.796	90.774.148	92.868.282	92.995.650	93.451.812	92.256.500	91.447.048	91.071.239	91.239.143	90.911.422	90.118.987	89.672.943	90.276.992	90.882.306	91.768.903	92.140.897	92.032.701	91.898.468	91.361.441	91.324.599	
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	45.856.029	45.718.364	49.631.377	47.600.505	62.827.082	56.604.296	52.458.554	52.055.931	51.845.913	51.666.580	51.344.250	51.059.064	50.814.727	50.785.681	50.740.411	50.398.880	50.143.294	49.841.017	49.802.786	49.695.345	49.686.026	49.591.511	49.572.452	49.556.860	49.211.174	48.971.039	
Costo del personale	euro	11.442.401	11.442.401	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359	14.849.359
Totale Costi	euro	57.298.430	57.160.765	64.480.736	62.449.864	77.676.441	71.453.655	67.307.912	66.905.289	66.695.271	66.515.939	66.193.608	65.908.423	65.664.085	65.635.040	65.589.770	65.248.239	64.992.653	64.690.376	64.652.145	64.544.704	64.535.384	64.440.870	64.421.810	64.406.219	64.060.533	63.820.398	
MOL	euro	9.119.792	9.854.989	9.581.292	11.710.715	14.338.044	15.941.065	20.387.883	23.868.858	26.173.011	26.479.712	27.258.203	26.348.078	25.782.963	25.436.199	25.649.373	25.663.183	25.126.334	24.982.567	25.624.847	26.337.602	27.233.518	27.700.027	27.610.891	27.492.250	27.300.908	27.504.202	
Ammortamenti	euro	5.284.024	5.876.044	6.358.300	7.269.559	9.692.606	11.952.150	14.121.744	14.685.123	15.217.139	14.600.828	14.001.732	13.255.681	13.474.731	13.661.476	13.568.910	13.488.469	13.584.179	13.844.422	14.328.341	14.697.614	15.028.750	15.168.911	15.194.266	15.175.908	15.074.112	15.096.300	
Reddito Operativo	euro	3.835.768	3.978.945	3.222.992	4.441.156	4.645.438	3.988.915	6.266.139	9.183.735	10.955.872	11.878.883	13.256.472	13.092.397	12.308.232	11.774.723	12.080.462	12.174.713	11.542.154	11.138.145	11.296.506	11.639.988	12.204.768	12.531.116	12.416.625	12.316.341	12.226.796	12.407.902	
Interessi passivi	euro	255.912	220.988	194.219	585.162	1.149.562	1.545.742	2.219.201	2.903.943	3.285.812	3.386.163	3.373.880	3.319.917	3.256.498	3.179.156	3.078.062	2.977.426	2.887.004	2.842.330	2.845.924	2.854.402	2.850.661	2.810.354	2.736.992	2.651.978	2.562.800	2.470.087	
Risultato ante imposte	euro	3.579.856	3.757.957	3.028.773	3.855.995	3.495.876	2.443.172	4.046.938	6.279.793	7.670.059	8.492.720	9.882.591	9.772.480	9.051.733	8.595.567	9.002.400	9.197.287	8.655.150	8.295.815	8.450.582	8.785.586	9.354.107	9.720.763	9.679.632	9.664.363	9.663.996	9.937.814	
IRAP	euro	859.165	901.910	726.906	925.439	839.010	586.361	971.265	1.507.150	1.840.814	2.038.253	2.371.822	2.345.395	2.172.416	2.062.936	2.160.576	2.207.349	2.077.236	1.990.996	2.028.140	2.108.541	2.244.986	2.332.983	2.323.112	2.319.447	2.319.359	2.385.075	
IRAP	euro	149.595	155.179	125.697	173.205	181.172	155.568	244.379	358.166	427.279	463.276	517.002	510.603	480.021	459.214	471.138	474.814	450.144	434.388	440.564	453.960	475.986	488.714	484.248	480.337	476.845	483.908	
Totale imposte	euro	1.008.760	1.057.089	852.602	1.098.644	1.020.182	741.929	1.215.645	1.865.316	2.268.093	2.501.529	2.888.824	2.855.999	2.652.437	2.522.150	2.631.714	2.682.163	2.527.380	2.425.383	2.468.703	2.562.500	2.720.972	2.821.697	2.807.360	2.799.785	2.796.204	2.868.984	
Risultato di esercizio	euro	2.571.095	2.700.869	2.176.171	2.757.351	2.475.694	1.701.243	2.831.294	4.414.477	5.401.966	5.991.191	6.993.767	6.916.481	6.399.296	6.073.416	6.370.686	6.515.124	6.127.770	5.870.432	5.981.878	6.223.086	6.633.136	6.899.066	6.872.272	6.864.579	6.867.792	7.068.831	

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	63.136.193	63.483.445	67.059.440	68.115.697	85.316.536	80.250.142	79.914.588	82.738.322	84.868.455	84.998.364	85.397.267	84.432.604	83.522.248	83.032.195	83.065.884	82.656.785	81.975.832	81.599.082	82.164.368	82.736.684	83.517.338	83.809.198	83.726.067	83.713.902	83.554.639	83.530.017	
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi SII	euro	109.731	4.009	311	382	409	417	427	425	430	432	434	429	425	422	422	421	420	417	418	421	424	426	426	426	425	424	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.874.494	1.868.043	2.195.125	3.043.875	3.259.670	3.318.289	3.402.907	3.385.113	3.426.297	3.441.688	3.453.816	3.416.043	3.382.843	3.356.364	3.363.074	3.352.436	3.340.288	3.322.749	3.328.531	3.348.798	3.378.198	3.392.258	3.391.332	3.392.305	3.381.649	3.378.937	
RICAVI OPERATIVI	euro	65.120.418	65.355.497	69.254.875	71.159.955	88.576.615	83.568.848	83.317.922	86.123.860	88.295.182	88.440.484	88.851.518	87.849.076	86.905.516	86.388.981	86.429.380	86.009.642	85.316.539	84.922.248	85.493.317	86.085.902	86.895.959	87.201.882	87.117.826	87.106.633	86.936.713	86.909.379	
Costi operativi	euro	57.298.430	57.160.765	64.480.736	62.449.864	77.676.441	71.453.655	67.307.912	66.905.289	66.695.271	66.515.939	66.193.608	65.908.423	65.664.085	65.635.040	65.589.770	65.248.239	64.992.653	64.690.376	64.652.145	64.544.704	64.535.384	64.440.870	64.421.810	64.406.219	64.060.533	63.820.398	
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	57.298.430	57.160.765	64.480.736	62.449.864	77.676.441	71.453.655	67.307.912	66.905.289	66.695.271	66.515.939	66.193.608	65.908.423	65.664.085	65.635.040	65.589.770	65.248.239	64.992.653	64.690.376	64.652.145	64.544.704	64.535.384	64.440.870	64.421.810	64.406.219	64.060.533	63.820.398	
Imposte	euro	1.008.760	1.057.089	852.602	1.098.644	1.020.182	741.929	1.215.645	1.865.316	2.268.093	2.501.529	2.888.824	2.855.999	2.652.437	2.522.150	2.631.714	2.682.163	2.527.380	2.425.383	2.468.703	2.562.500	2.720.972	2.821.697	2.807.360	2.799.785	2.796.204	2.868.984	
IMPOSTE	euro	1.008.760	1.057.089	852.602	1.098.644	1.020.182	741.929	1.215.645	1.865.316	2.268.093	2.501.529	2.888.824	2.855.999	2.652.437	2.522.150	2.631.714	2.682.163	2.527.380	2.425.383	2.468.703	2.562.500	2.720.972	2.821.697	2.807.360	2.799.785	2.796.204	2.868.984	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	6.813.228	7.137.643	3.921.537	7.611.447	9.879.992	11.373.264	14.794.365	17.353.255	19.331.818	19.423.016	19.769.085	19.084.655	18.588.993	18.231.791	18.207.896	18.079.241	17.796.506	17.806.489	18.372.469	18.978.698	19.639.603	19.939.316	19.888.655	19.900.629	20.079.976	20.219.997	
Variazioni circolante commerciale	euro	2.656.691	2.656.691	-1.353.575	-1.353.575	186.258	-715.724	-904.095	-3.661.207	-795.945	-517.362	-154.337	200.298	-33.534	-103.437	208.624	47.355	806.970	47.533	-147.096	-389.806	-427.299	-90.970	17.593	197	-14.927	-32.734	
Variazione credito IVA	euro	6.512.042	6.535.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Variazione debito IVA	euro	12.260.495	15.244.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.469.919	210.490	2.567.962	6.257.872	22.521.696	10.257.663	13.890.270	13.692.048	18.535.872	18.905.654	19.614.749	19.284.952	18.555.459	18.128.354	18.416.520	18.126.595	18.603.476	17.854.022	18.225.373	18.588.893	19.212.304	19.848.346	19.906.248	19.900.826	20.065.049	20.187.263	
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	0	0	4.491.963	11.552.757	-	6.600.646	9.150.926	5.861.480	4.809.274	5.082.197	5.000.728	4.976.726	5.018.123	4.815.154	4.957.079	5.087.753	5.450.733	5.368.431	4.954.490	4.912.624	4.901.458	4.977.603	5.036.512	5.074.133	4.954.493	4.908.126	
Altri investimenti	euro	9.873.494	23.576.256	33.856.530	23.449.982	47.034.220	34.790.724	30.509.884	16.138.519	15.815.724	12.792.802	12.874.271	12.898.273	11.481.876	10.309.845	11.542.920	11.412.246	15.174.265	15.256.567	15.670.508	14.337.374	12.973.541	12.897.395	12.838.487	12.800.865	12.920.506	12.966.872	
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-403.575	-23.365.766	-35.780.531	-28.744.867	-24.512.525	-31.133.707	-25.770.540	-8.307.950	-2.089.126	1.030.656	1.739.750	1.409.954	2.055.461	3.003.355	1.916.522	1.626.597	-2.021.522	-2.770.977	-2.399.625	-661.106	1.337.305	1.973.347	2.031.250	2.025.828	2.190.050	2.312.264	
FoNI	euro	0	0	4.491.963	11.552.757	-	6.600.646	9.150.926	5.861.480	4.809.274	5.082.197	5.000.728	4.976.726	5.018.123	4.815.154	4.957.079	5.087.753	5.450.733	5.368.431	4.954.490	4.912.624	4.901.458	4.977.603	5.036.512	5.074.133	4.954.493	4.908.126	
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	16.993.309	27.756.512	11.525.155	18.268.788	26.733.129	20.441.613	6.537.736	1.282.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.192	297.389	-	-	-	-	-	-	
Erogazione contributi pubblici	euro	3.073.635	7.726.087	6.053.632	8.592.168	9.773.486	1.773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	773.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.670.059	1.353.630	2.521.577	2.925.214	3.529.749	3.973.553	4.595.485	4.864.752	4.776.539	6.886.339	7.513.964	7.160.166	7.847.069	8.591.995	7.647.086	7.487.836	3.429.211	2.867.646	2.852.253	4.251.518	6.238.763	6.950.951	7.067.762	7.099.961	7.144.543	7.220.391	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	1.413.527	1.132.642	2.327.358	2.340.052	2.380.187	2.427.811	2.376.284	1.960.809	1.490.727	1.042.603	782.469	443.033	100.316	100.316	100.316	100.316	44.066	25.316	6.329	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	255.912	220.988	194.219	168.814	143.989	93.261	91.690	68.811	45.990	29.032	16.925	12.601	10.248	7.895	5.181	3.188	1.170	494	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.632	2.014.701	2.056.310	2.942.953	3.615.766	2.960.390	2.933.227	-	546.812	2.140.350	2.750.407	2.917.217	3.027.991	3.152.835	3.306.225	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	416.348	1.005.573	1.452.482	2.127.511	2.835.132	3.239.822	3.357.132	3.356.956	3.307.316	3.246.251	3.171.262	3.072.881	2.974.238	2.885.834	2.841.836	2.845.889	2.854.402	2.850.661	2.810.354	2.736.992	2.651.978	2.562.800	2.470.087	
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.669.439	1.353.630	2.521.577	2.925.214	3.529.749	3.973.553	4.595.485	4.864.752	4.776.539	5.723.398	6.171.050	5.819.259	6.299.768	6.895.238	6.138.769	6.010.969	2.931.071	2.867.646	2.852.253	3.401.215	4.991.011	5.560.761	5.654.209	5.679.969	5.715.635	5.776.312	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.000.620	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.941	1.342.914	1.340.906	1.547.301	1.696.757	1.508.318	1.478.866	498.140	-	-	850.304	1.247.753	1.390.190	1.413.552	1.419.992	1.428.909	1.444.078	
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.516.594	
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.376.749	

**CONVENZIONE
DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA
L'UFFICIO D'AMBITO DI COMO
E
IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO COMO ACQUA SRL ***

*adeguata ai sensi:

- della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 580/2019/R/Idr del 27 dicembre 2019 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, in particolare art. 2.3 dell'allegato A (delibera Consiglio Provinciale n. 63 del 22.12.2022).

L'anno 2017 il giorno 23 giugno 2017

Tra

L'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito "l'Ufficio d'Ambito"), rappresentata dalla Sig.ra Maria Luisa Cribioli la quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in via Borgo Vico, 148 Como

e

la società Como Acqua Srl (di seguito "il Gestore"), rappresentata, ai sensi dell'articolo 20 del proprio statuto, dal sig. Piergiacomo Micalef il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in via Borgo Vico, 148 Como

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/2006");

RICHIAMATA la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. (di seguito "la Legge Regionale");

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 (Rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato), co. 1 "*Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito - EGA - ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una Convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*".

RICHIAMATI: l'art. 48 co. 2 della L.R. 26/2003 s.m.i. e lo statuto dell' Ufficio d'Ambito, secondo cui l'ente di governo dell'ambito - la Provincia di Como - esercita tramite l'Ufficio d'Ambito le funzioni e le attività ivi elencate;

CONSIDERATO che, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha adottato la delibera 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 15/05/2012 "*Delibera di indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato*" (allegato a)

PREMESSO che la Provincia di Como con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015 (allegato b), ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato in house alla società Como Acqua Srl per il periodo di ~~20-30~~ **(ventitrenta)** anni a partire dal 1° ottobre 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 co. 3 "*le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al co. 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico*";

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito di Como ed il Gestore Como Acqua Srl in data 30 novembre 2015;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere all'integrazione e all'adeguamento della Convenzione esistente alla Convenzione tipo adottata dall'Autorità di cui sopra, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area territoriale definita dall'art. 47 della Legge Regionale, secondo le disposizioni previste dall'art. 147, comma 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.

Beni strumentali del servizio: le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, così come disposto dall'art. 153 del D.Lgs. 152/2006.

Carta: la carta della qualità dei servizi, il cui schema è allegato al presente documento negoziale (allegato e) 3.), nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Convenzione: il presente atto contrattuale finalizzato a disciplinare termini e modalità della gestione all'interno del territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 152/2006.

Periodo transitorio: periodo funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell'aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d'Ambito e nella delibera di affidamento del servizio n. 36 del 29/09/2015.

Piano di Ambito: il documento contenente la ricognizione delle infrastrutture esistenti, il programma degli interventi, accompagnato da un piano economico-finanziario e tariffario, dal modello gestionale e organizzativo secondo quanto stabilito dall'art. 149 del D.Lgs n. 152/2006, (allegato c).

Regolamento di utenza: il documento allegato (allegato e) 1.2) alla presente Convenzione, in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Programma Operativo per la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Como - approvato dall'Assemblea dei Soci di Como Acqua s.r.l. il 12 ottobre 2015 e s.m.i: è il documento programmatico di cui si dota il gestore per adempiere ai contenuti del piano d'ambito e della Convezione di affidamento;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Ufficio d'Ambito e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ufficio d'Ambito;

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art. 2 Affidamento del servizio - Regime giuridico per la gestione del servizio

1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 36 del 15/5/2012 e n. 36 del 29/9/2015, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'ufficio d'Ambito, al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, ha effettuato, giusta delibera n. 43 del 30/7/2013, n. 57 del 1/10/2013 e n. 6 del 18/2/2014:

- la ricognizione delle gestioni esistenti nell'ATO;
- l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

3. L'Ufficio d'Ambito ha altresì verificato:

- la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;
- l'adozione di uno statuto che configura un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il servizio idrico integrato o quota parte di esso.

4. L'Ufficio d'Ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 comma 20 della Legge n. 221/2012, le cui risultanze sono rinvenibili nella relazione tecnica, di cui alla delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 41 del 1/10/2014 e n. 31 del 27/7/2015 come integrata con l'asseverazione del Piano Economico Finanziario - ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 bis del DL

138/2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 novembre 2011 - dalla società di revisione GDA revisori indipendenti Spa, con relazione di asseverazione in data 31/7/2015.

Art. 3 Oggetto

1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione

3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ufficio d'Ambito in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

4. L'Ufficio d'Ambito, in virtù della deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 29 settembre 2015, allegata alla presente Convenzione, affida al gestore, che accetta, il servizio all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo art. 4. (Perimetro delle attività affidate), secondo i termini e alle condizioni di cui agli articoli seguenti:

- 4.1. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore, al momento della sottoscrizione della Convenzione, di idonea garanzia fideiussoria prestata con il contenuto di cui al successivo art. 40.

5. La gestione del servizio affidato è esercitata conformemente alle normative comunitarie del settore, alle normative nazionali e regionali, vigenti e future a cui il Gestore si dovrà conformare, e alla presente Convenzione.

6. Il Gestore è autorizzato a percepire come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, unicamente la tariffa di cui al successivo art. 23 (tariffa).

7. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e seguendo gli indirizzi e il coordinamento svolto dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 4 Perimetro delle attività affidate

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione]:
Servizio Idrico Integrato (SII);
Vendita all'ingrosso
Altre attività idriche a, b), c), d) e)

3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 25 della presente Convenzione.

4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIOLO
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZATE BRIANZA
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
ARREGNO
AROSIO
ASSO
BARNI
BELLAGIO
BENE LARIO
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BINAGO
BIZZARONE
BLESSAGNO
BLEVIO
BREGNANO
BRENNA
BRIENNO

BRUNATE*
BULGAROGGRASSO
CABIALE
CADORAGO
CAGLIO
CAGNO
CANTU`
CANZO
CAPIAGO INTIMIANO
CARATE URIO
CARBONATE
CARIMATE
CARLAZZO
CARUGO
CASASCO D`INTELVI
CASLINO D`ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASSINA RIZZARDI
CASTELMARTE
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTIGLIONE D`INTELVI
CAVARGNA

CERANO INTELVI
CERMENATE
CERNOBBIO*
CIRIMIDO
CLAINO CON OSTENO
COLONNO
COLVERDE
COMO*
CORRIDO
CREMIA
CUCCIAGO
CUSINO
DIZZASCO
DOMASO
DONGO
DOSSO DEL LIRO
ERBA
EUPILIO
FAGGETO LARIO
FALOPPIO
FENEGRO`
FIGINO SERENZA

FINO MORNASCO
GARZENO
GERA LARIO
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRAVEDONA ED UNITI
GRIANTE
GUANZATE
INVERIGO
LAGLIO
LAINO
LAMBRUGO
LASNIGO
LEZZENO
LIMIDO COMASCO
LIPOMO
LIVO
LOCATE VARESINO
LOMAZZO
LONGONE AL SEGRINO
LUISAGO
LURAGO D`ERBA
LURAGO MARINONE
LURATE CACCIVIO
MAGREGLIO
MARIANO COMENSE
MASLIANICO
MENAGGIO
MERONE
MOLTRASIO

MONGUZZO
MONTANO LUCINO
MONTEMEZZO
MONTORFANO
MOZZATE
MUSSO
NESSO
NOVEDRATE
OLGIATE COMASCO
OLTRONA DI SAN MAMETTE
ORSENIGO
PEGLIO
PIANELLO DEL LARIO
PIGRA
PLESIO
POGNANA LARIO
PONNA
PONTE LAMBRO
PORLEZZA
PROSERPIO
PUSIANO
REZZAGO
RODERO
RONAGO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
SALA COMACINA
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

SAN FEDELE INTELVI
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN SIRO
SCHIGNANO
SENNA COMASCO
SOLBIATE
SORICO
SORMANO
STAZZONA
TAVERNERIO
TORNO
TREMEZZI NA
TREZZONE
TURATE
UGGIATE - TREVANO
VAL REZZO
VALBRONA
VALMOREA
VALSOLDA
VELESO
VENIANO
VERCANA
VERTEMATE CON MINOPRIO
VILLA GUARDIA
ZELBIO

5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.

6. L'Ufficio d'Ambito ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

*Gestore salvaguardato	Comuni	servizio
Acsm Agam Spa	Brunate	captazione, adduzione e distribuzione di acqua
	Cernobbio	captazione, adduzione e distribuzione di acqua
	Como	captazione, adduzione e distribuzione di acqua

7. Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata alla presente Convenzione (allegato f) o del perimetro amministrativo risultante dalle loro fusioni - facenti parte dell'ATO di Como, nel rispetto degli accordi interambito esistenti e futuri, anche con riferimento allo stato Svizzero confinante.

8. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'art. 47 comma 1 della Legge Regionale, l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, legata anche alle eventuali variazioni del piano d'ambito, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto della presente Convenzione parti di territorio ovvero di includerne di nuove purché contigue.

Art. 5 Ulteriori attività

1. Le parti, al fine di garantire un servizio efficiente, economico ed efficace, convengono che il gestore si impegna a proporre e/o ad eseguire, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al servizio, che si rendessero necessarie per cause imprevedute o che permettessero un miglioramento del Servizio.

2. Le parti provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per le ulteriori attività di cui al precedente punto 1., qualora non remunerate dalla tariffa e non in contrasto con le normative vigenti.

3. Fermo restando l'oggetto sociale dello statuto del gestore e quanto previsto al successivo punto 4., e se consentito dalle normative vigenti, il gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al servizio, abbiano carattere marginale e non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con la presente Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di beni strumentali al servizio, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al servizio.

5. L'Ufficio d'Ambito, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente punto 4. con quelle del Servizio affidato, può autorizzare il Gestore a svolgere le ulteriori attività stipulando con lo stesso apposita Convenzione.

Art. 6 Divieto di cessione e di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione o di subconcedere il servizio. Ove il Gestore violi la presente disposizione, l'Ufficio d'Ambito trasmetterà al medesimo atto di diffida con invito a cessare la condotta vietata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'Ufficio d'Ambito potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa l'escussione della fidejussione a garanzia di cui al successivo art. 40, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali al Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. I contratti stipulati dal Gestore nei confronti di esecutori di servizi o lavori o nei confronti di fornitori di cui al paragrafo precedente devono includere una clausola che, in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 39 (Risoluzione e recesso) e 43 (Sanzioni), attribuisca al nuovo Gestore subentrante individuato dall'Ufficio d'Ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore uscente nei predetti contratti.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Il Gestore si impegna ad assoggettarsi al controllo analogo in conformità alla disciplina vigente sugli affidamenti in house, e a mantenere sussistenti tale requisito. Si obbliga, in via generale, a:

- a. conformare la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in modo da garantirne l'equilibrio economico-finanziario ai sensi del successivo art. 25;
- b. adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili;
- c. collaborare con l'Ufficio d'Ambito allo scopo di definire criteri di svolgimento del servizio in linea con l'obiettivo di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, redigendo in particolare un bilancio ambientale;
- d. tenere sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio affidato, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti;
- e. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, anche ai sensi del successivo art. 16, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti; con facoltà di rinegoziare, nel rispetto delle normative vigenti e delle prerogative sindacali, il trattamento normativo ed economico del personale al fine di garantire allo stesso uniformità di trattamento. Il predetto obbligo di rispetto delle normative lavoristiche e condizioni contrattuali vigenti è esteso anche ai soggetti terzi di cui si avvale eventualmente il Gestore ai sensi del precedente punto 2., dell'articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione);
- f. adottare, nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori, i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente punto 2., dell'art. 6 (Divieto di cessione e subconcessione), tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- g. rispettare la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h. collaborare con l'Ufficio d'Ambito nell'attività di controllo dal medesimo esercitata e fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 30 (Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito) e 31 (Comunicazione dati sui servizi);
- i. osservare e rispettare le disposizioni del D.lgs. 33/2013 ed in particolare aggiornare costantemente il sito internet aziendale, in modo da garantire agli utenti un'informazione trasparente;
- l. ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento sui Beni Strumentali, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi e limitando allo stretto indispensabile la manomissione del suolo pubblico;
- m. non distribuire i dividendi, ma, come previsto dal Piano d'Ambito e dallo Statuto, investire tali utili per il Servizio;

- n. provvedere alla distribuzione capillare agli utenti della Carta di cui all'articolo 34 e del Regolamento di utenza di cui all'articolo 33 anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- o. assicurare all'Ufficio d'Ambito la massima trasparenza nello svolgimento dei servizi affidati, consentendo un controllo puntuale dello stato di avanzamento dei lavori e delle modalità di svolgimento dei servizi;
- p. prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio;
- q. predisporre la verifica dello stato di consistenza dei Beni strumentali al Servizio esistenti anche ai fini della programmazione delle manutenzioni;
- r. predisporre gli accordi con le società pubbliche e con i soggetti individuati come abilitati a operare nel periodo transitorio così come riconosciuto dall'Ufficio d'Ambito, e nel rispetto dei relativi indirizzi, finalizzati ad agevolare il passaggio alla fase a regime. In tali accordi deve anche essere espressamente individuato il personale di cui all'articolo 16, nonché i tempi e i modi per il trasferimento, salva diversa volontà dell'Ente cedente;
- s. gli obblighi di cui alla Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del SII, troveranno applicazione nell'ambito del percorso attuativo del Programma Operativo previsto dagli atti di cui sopra, e citato nella delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 41 del 15/09/2015, i cui contenuti dovranno essere rispettosi del quadro di regolazione vigente;
- t. predisporre le attività che assicurino il Servizio durante tutto il periodo di affidamento anche nei territori oggetto di specifica Convenzione o accordo d'interambito nel rispetto dei vincoli dell'in house providing;
- u. trasferire all'Ufficio d'Ambito la quota di ricavi da tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento di tale Ufficio. Tale quota dovrà essere versata, per il primo anno di vigenza della Convenzione, in due rate: la prima, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, entro e non oltre quattro mesi dalla data dell'affidamento del SII, e la seconda, pari al 30%, entro e non oltre la fine dell'anno in corso. Per le annualità successive detta quota verrà corrisposta in due rate: la prima rata, in acconto, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, dovrà essere versata entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento; la rata a saldo, determinata sulla base dei costi effettivi a consuntivo, dovrà essere versata entro e non oltre 30 gg. dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ufficio d'Ambito da parte del Consiglio provinciale. Tutti detti termini sono da intendersi come essenziali;
- v. praticare canoni di trasparenza e di accesso all'informazione ambientale ai sensi del D.lgs. 195/2005 e s.m.i.;
- z. tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e anche attraverso le procedure di conciliazione meglio dettagliate dalla Carta di cui all'art. 34 e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

Art. 8 Obiettivi strutturali e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.
2. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 42 (Penali), fatte salve le diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

Art. 9 Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, nonché in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni che verranno rese dall'Ufficio d'Ambito in forza dei poteri spettanti allo stesso ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 152/06.

2. In difetto si applicano le penali secondo quanto previsto dal successivo articolo 42 (Penali), fatte salve le diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

Art. 10 Obblighi dell'Ufficio d'Ambito

L'Ufficio d'Ambito si impegna:

1. a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio;
2. a fornire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio;
3. a verificare la conformità delle varie progettazioni (preliminare, definitiva/ esecutiva) predisposte dal Gestore agli obiettivi di Piano entro 2 (due) mesi dalla data della loro trasmissione. Il termine potrà essere sospeso per 30 (trenta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito, ovvero prorogato nel caso di sottoposizione di più progetti o di progettazioni unitarie su vasta scala, di particolare complessità, in accordo con il gestore.

CAPO II - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 11 Ulteriori obblighi dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito è obbligato a:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Uffici d'Ambito dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
 - f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Art. 12 Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ufficio d'Ambito in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- f) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Ufficio d'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'Ufficio d'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.

Art. 13 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1. L'Ufficio d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d'Ambito.

2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ufficio d'Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Ufficio d'Ambito nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Ufficio d'Ambito competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Ufficio d'Ambito competente procede.

CAPO III – RETI, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE

Art. 14 Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere in buono stato i Beni strumentali al Servizio, curandone tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la loro conservazione ed il loro funzionamento ed assume ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ai medesimi interventi.

2. I Beni di cui al paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario che dovrà essere redatto dal gestore entro un termine massimo di 48 mesi dalla stipula della Convenzione il 30/11/2015, per categoria e per Comune, che ne precisi lo stato di funzionamento e la vita utile residuale, sulla base della seguente metodologia:

- terreni – identificativi catastali
- impianti – descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche;

3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri concordati con l'Ufficio d'Ambito, secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia o sue implementazioni e/o modifiche a di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultimo. In particolare il gestore si obbliga a provvedere a tutte le attività necessarie per l'integrazione dei dati coi e nei P.U.G.S.S. e ad attività di caricamento dati nei vari sistemi esistenti, previa verifica dei dati da immettere da parte dell'Ufficio d'Ambito.

4. Nei successivi dodici mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEGSI - le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui sopra, ove rilevanti a tali fini.

5. Il Gestore accetta la gestione dei beni descritti negli elenchi di cui sopra, e in ogni caso di tutti i beni ascrivibili al S.I.I. e a cui si applica l'art. 153 d.lgs. 152/06 e dunque il relativo trasferimento al gestore *ope legis*, nelle condizioni di fatto e diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

6. In caso di realizzazione di Beni strumentali al Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare, in accordo con l'Ufficio d'Ambito, specifiche prescrizioni; la Gestione di tali beni, fermo restando il regime proprietario proprio del demanio idrico, sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo operato dal Gestore medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 18 (Piano d'Ambito e finanziamento).

7. Le infrastrutture realizzate in corso di gestione, qualora ricomprese tra le infrastrutture del servizio idrico integrato di cui all'art. 822 c.c., sono acquisite in proprietà ai relativi enti locali, in quanto demanio necessario, e soggette di diritto alla concessione d'uso gratuita del gestore; se di altra natura divengono beni di proprietà del gestore strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, da ritrasferire alla scadenza del servizio al nuovo gestore secondo le normative e i criteri di indennizzo vigenti.

8. Il Gestore si obbliga a promuovere un accordo tra i Comuni dell'ambito territoriale e/o le società partecipate al fine di programmare e concordare le tempistiche del trasferimento dei Beni strumentali al Servizio di proprietà degli enti o delle stesse società, ferme restando le previsioni di cui all'art. 153 D.lgs. 152/06.

9. Il Gestore ha il diritto esclusivo di conservare sopra e sotto il suolo pubblico tutti i Beni strumentali al Servizio esistenti e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.

10. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'art. 27 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/1992, l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'ambito. L'onere eventuale è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del s.i.i.

Art. 15 Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature

1. Qualora taluni Beni strumentali al Servizio dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili, e non ne fosse prevista la restituzione o rimessione nella pristina funzionalità dai piani o programmi vigenti, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni e previa comunicazione inviata all'Ufficio d'Ambito con anticipo di almeno 90 (novanta) giorni, e previa risposta scritto dell'ufficio stesso, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione e/o dismissione, in accordo con gli enti locali eventualmente proprietari dei beni, nonché secondo le istruzioni eventualmente ricevute dall'Ufficio d'Ambito medesimo.

Art. 16 Assunzione e trasferimento di personale

1. Il Gestore ha già assunto, anche rilevandolo ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs n. 152/2006 da precedenti ex gestori, il personale individuato numericamente nell'elenco di cui al modello gestionale, cui vengono applicate le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

2. Il Gestore si impegna ad assumere il personale dipendente già utilizzato dal Gestore uscente del Servizio e dalle altre società pubbliche operanti a diverso titolo nel settore dei servizi idrici nell'ATO di Como i cui impianti gli siano assegnati ex art. 153 D.lgs. 152/06.

3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti, fatta salva la facoltà di cui all'art. 7, comma e).

CAPO IV PIANO D'AMBITO

Art. 17 Contenuto del Piano d'Ambito

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 18 Piano d'Ambito e finanziamento

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito evidenzia i costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente Convenzione ed è redatto ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.

2. Il Gestore accetta il Piano d'ambito allegato alla presente Convenzione (allegato c) e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.

3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso da parte dell'Ufficio d'Ambito, da effettuarsi con cadenza almeno triennale, finalizzata ad assicurare

l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario. Il Piano d'Ambito può comunque subire modifiche a seguito:

3.1 dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 21 (Varianti al Piano d'Ambito);

3.2 dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 24 (Variazioni tariffarie);

3.3 della revisione del perimetro del Servizio ai sensi del precedente articolo 4 (Perimetro delle attività affidate);

3.4 dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Gestione ai sensi del successivo articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario);

3.5 dell'assunzione della Gestione di Beni strumentali al Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 14 comma 6 (Beni strumentali al Servizio);

4. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di realizzare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi imprevedibili al momento della revisione periodica, il tutto nel rispetto delle competenze esistenti.

5. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

5.1 la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 23 (Tariffa) e 24 (Variazioni tariffarie);

5.2 l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;

5.3 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ufficio d'Ambito;

5.4 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore, nel rispetto dello statuto della società in house, nonché delle vigenti normative in tema di attività riservate agli intermediari finanziari, e vietate al gestore.

6. In tale prospettiva, l'Ufficio d'Ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti fra l'Ufficio d'Ambito e i soggetti finanziatori. Le Parti convengono che il Gestore avrà la facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla presente Convenzione, e nel rispetto delle normative e competenze vigenti, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito da parte dei soggetti finanziatori.

Art. 19 Aggiornamento del Piano d'ambito

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Ufficio d'Ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI,

riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3. L'Ufficio d'Ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 20 Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

2. In caso di fallimento del tentativo di amichevole composizione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione del TAR Milano.

Art. 21 Varianti al Piano d'Ambito

1. Ferma restando la revisione periodica di cui all'art. 18 comma 3 ed all'art. 19, l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto ovvero per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti. In tal caso l'Ufficio d'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. E' naturalmente fatto salvo il rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Ufficio d'Ambito.

3. In ogni ipotesi di disaccordo fra le Parti, si applica quanto previsto dall'articolo 20 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).

4. Il Gestore può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli

impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per l'inosservanza degli obblighi legali o regolamentari vigenti, o di nuova applicazione.

6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta, fatte salve le competenze di legge. Nel caso in cui l'Ufficio d'Ambito accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo fra le Parti troverà applicazione la procedura di cui al precedente articolo 20 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).

Art. 22 Procedure espropriative

1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale.

Art. 23 Tariffa

1. La Tariffa di base e la sua successiva articolazione è determinata dall'Ufficio d'Ambito in applicazione della normativa vigente.

2. La tariffa è riscossa dal Gestore secondo le modalità e le periodicità previste dal Piano d'Ambito e in conformità con la Carta dei servizi e il Regolamento d'utenza. Essa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata in applicazione dei criteri dettati dal metodo tariffario di tempo in tempo vigente.

3. Considerato che il modello gestionale del Piano d'Ambito prevede che solo nella "Fase 2 - Gestione a regime", concluso il periodo transitorio, il Gestore unico avvii l'operazione di bollettazione nel richiamato periodo transitorio, gli operatori esistenti si coordineranno per l'applicazione all'utenza della tariffa del SII, come determinata dall'ente di governo dell'ambito e approvata dall'AEEGSI, conformemente a quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con le modalità che sono previste nel Programma Operativo. Fermo restando eventuali diverse disposizioni impartite dall'AEEGSI.

Art. 24 Variazioni tariffarie

1. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.

2. Le Parti convengono che, per il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario (articolo 151, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006), secondo quanto specificato nel successivo articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario), la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed

alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 25 Equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti garantiscono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nella presente Convenzione e nei relativi allegati assicurano l'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.

2. Al fine di realizzare le condizioni di cui al precedente punto 1., l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di procedere alla modifica del Piano d'Ambito su istanza del Gestore, qualora lo stesso documenti l'impossibilità, per cause esterne e non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, di garantire, alle condizioni pattuite, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio.

3. In considerazione di quanto sopra, le Parti convengono che si procederà alla revisione del Piano d'Ambito ogni qualvolta dovesse rendersi necessario, e ciò al fine di ottenere il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, in modo che:

3.1 non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivanti dall'applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto previsto nel Piano d'Ambito;

3.2 venga garantito al Gestore il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò al fine di consentire al Gestore stesso di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, o dei soggetti che dovessero finanziare l'esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d'Ambito.

4. Resta comunque inteso che non potrà dar luogo a giustificate "revisioni straordinarie" il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a inefficienze o al mancato rispetto delle regole di buona conduzione aziendale.

Art. 26 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.

Art. 27 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 28 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a: - trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli; - rideterminazione del deposito cauzionale; - revisione dell'articolazione tariffaria; - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 28.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Art. 29 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ufficio d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 30 Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

- 1. L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore al fine di:
 - 1.1 verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione;
 - 1.2 verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'ambito;
 - 1.3 valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità e

l'economicità del Servizio e perseguire il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico- finanziario dello stesso;

1.4 verificare la rispondenza dell'attività alle caratteristiche e requisiti del modello "in house";

1.5 verificare la corretta gestione dell'utenza e il grado di soddisfazione della stessa;

1.6 assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio.

2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di Gestione ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.

3. Il Gestore consente l'effettuazione all'Ufficio d'Ambito di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che lo stesso ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio oggetto di affidamento. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

4. L'attività di controllo di cui al punto 3. potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la Gestione delle opere previste dal Piano d'ambito di tempo in tempo vigente.

5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito ovvero da tecnici da quest'ultima incaricati e previamente comunicati al Gestore.

Art. 31 Comunicazione dati sui servizi

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dagli allegati alla presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti. Il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

2. Il gestore deve altresì predisporre l'anagrafe dell'utenza, aggiornarla annualmente e provvedere, con la stessa periodicità, alla trasmissione dei relativi dati all'Ufficio d'Ambito.

3. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possano avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito vigente e le modalità del Servizio.

Art. 32 Requisiti del Gestore

1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti societari, finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'Ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.

2. Il gestore si impegna in ogni caso a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio, che dovrà essere accompagnato da un bilancio ambientale, da parte di una società abilitata.

3. Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica per il periodo regolatorio da parte di professionisti abilitati. La certificazione dovrà riguardare, in particolare, la veridicità dei dati trasmessi dal gestore all'autorità, la congruità dei prezzi e accertare che il

gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi/benefici.

4. Le modificazioni della struttura societaria che facessero venir meno le caratteristiche del controllo pubblico in house producono la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 33 Regolamento di utenza

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza allegato alla presente Convenzione (allegato e), nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'ambito.

3. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta ai sensi del successivo articolo 34 (Carta della qualità dei servizi).

Art. 34 Carta della qualità dei servizi

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta, allegata alla presente Convenzione (allegato e) 3.), il cui schema è redatto in conformità alla deliberazione dell'AEGGSI n. 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 "Regolazione sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che la compongono", nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici che il gestore deve nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La Carta dei servizi è redatta, predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 146 della L. n. 244/2007, nel quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici del gestore nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

3. La precitata Carta dovrà indicare, peraltro, le modalità per adire le vie conciliative al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

4. La Carta dei servizi dovrà altresì indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere anche nei confronti dei gestori medesimi.

5. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.

Art. 35 Misura del volume prodotto e del volume erogato

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari, sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.

2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza e attenzione.

3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.

4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete annue, salvo eventuali diverse autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'Ambito o successive disposizioni impartite dall'AEEGSI.

CAPO VI CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 36 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ufficio d'Ambito prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2 L'Ufficio d'Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

3 L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito.

6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi -

attraverso la proroga della Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 37 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2. L'Ufficio d'Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

3. L'Ufficio d'Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

4. L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito sulla base dei documenti contabili.

In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ufficio d'Ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi-attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

CAPO VII TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 38 Durata della Convenzione

1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni ~~20-30~~ a partire dal 1/10/2015.

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11.
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI).

3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'Ufficio d'Ambito, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 39 Risoluzione e recesso

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., in caso di:

- 1.1 perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento in house;
- 1.2 cessione o sub concessione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione);
- 1.3 fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali.
- 1.4 avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;

In tali ipotesi la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere formulata con lettera di addebito da inviarsi a mezzo raccomandata ar o pec. La Convenzione si intenderà quindi risolta *ipso iure*.

2. L'Ufficio d'Ambito potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. In particolare, l'Ufficio d'Ambito potrà risolvere di diritto la presente Convenzione nei seguenti casi:

- 2.1 interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di depurazione o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- 2.2 mancata riscossione da parte del Gestore delle tariffe dovute dagli utenti e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi;
- 2.3 ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione, imputabili a colpa grave o dolo del gestore, previa messa in mora senza effetto; si intendono "ripetute gravi violazioni e inadempienze" un numero di violazioni superiore a tre ogni anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un rilevante allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale, che poteva essere evitato con la condotta diligente del gestore;
- 2.4 mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d'Ambito;
- 2.5 reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, ovvero sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione;
- 2.6 mancato devolvimento nei termini della quota di competenza dei costi dell'autorità d'ambito.

3. Nei casi di cui al precedente paragrafo 2, gli inadempimenti sono contestati dall'Ufficio d'Ambito, a mezzo di regolare lettera addebito da inviarsi con raccomandata a.r., o con pec, corredata dalla documentazione e con intimazione, se necessario, a rimuovere gli effetti dell'inadempimento entro un congruo termine.

Entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di addebito il Gestore può formulare controdeduzioni.

Tenuto conto delle controdeduzioni, l'Ufficio può diffidare il gestore a provvedere a rimuovere le irregolarità, fissando all'uopo un congruo termine. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.

Il procedimento si conclude con provvedimento motivato dell'Ufficio che dà atto della rimozione delle irregolarità, ovvero dell'intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. L'Ufficio d'Ambito potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

5.1 eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici rivestiti dal Gestore all'atto dell'affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sul Servizio, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 23 (Requisiti del Gestore);

5.2 verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo, qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento del Servizio.

6. In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, il Gestore resta comunque obbligato a gestire il Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.

7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1265, comma 1, numero 4 c. c., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

CAPO VIII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 40 Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Così come previsto all'art. 3 della presente Convenzione, l'affidamento è subordinato alla prestazione, da parte del gestore di garanzia fideiussoria di cui all'art. 151, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

Al momento della sottoscrizione del contratto e solo per il periodo transitorio, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria adeguata a coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione/o commisurata alla tariffa soggetta a riscossione nei primi cinque anni di gestione/o commisurata al 10% del costo di gestione stimato dal PEF del Piano d'ambito; essa deve essere annualmente aggiornata od integrata anticipatamente in modo da coprire il successivo quinquennio.

Al termine del periodo transitorio (ossia dopo 3 anni dalla data di affidamento del SII) tale garanzia deve essere integrata in base alle disposizioni di legge e a seguito di specifica deliberazione dell'Ufficio d'Ambito da rinnovarsi all'avvio/aggiornamento di ciascun periodo regolatorio.

3. La precitata garanzia deve essere prestata con esclusione del beneficio di preventiva escussione del gestore ai sensi dell'art. 1944 c.c..

4. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

5. Da detta cauzione l'Ufficio d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penali e delle sanzioni eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi, così come previste dalla presente Convenzione, nonché per rivalersi per l'esecuzione delle obbligazioni inadempite, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o la risoluzione della Convenzione.

6. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ufficio d'Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 41 Assicurazioni

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.

3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con compagnie di primaria importanza, i Beni strumentali al Servizio contro i rischi di calamità naturali, con polizza *all risks* per l'importo

riportato nello stato di consistenza, anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.

4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'Ambito copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno.

6. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, ai Beni strumentali al Servizio.

Art. 42 Penali

1. L'Ufficio d'Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d'Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2. L'Ufficio d'Ambito comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

3. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penali sono normate dal disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione, (allegato d) al quale si demanda la fissazione dei presupposti per l'irrogazione, il calcolo e la parametrizzazione delle sanzioni (completezza, adeguatezza, rispetto di tempi, obiettivi, finalità, ecc.), nel rispetto della Convenzione e delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento:

3.1 alla corretta quantificazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, anche attraverso idonee modalità di graduazione mediante appositi fattori applicati alla sanzione base;

3.2 alle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio (diffida, accertamento, fase istruttoria, provvedimento finale);

3.3 alle ulteriori criticità che dovessero emergere in materia di valorizzazione ed applicazione del sistema sanzionatorio, unitamente ai conseguenti aspetti tecnici e legali.

4. Sono fatte salve le penali e sanzioni di competenza di altre amministrazioni o dell'AEEGSI.

Art. 43 Sanzioni

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

2. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

3. L'adozione delle misure di cui al precedente punto 1. deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo.

4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Art. 44 Forza maggiore

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, l'Ufficio d'Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.

3. Conseguentemente al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ufficio d'Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.

4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:

4.1 determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, ovvero

4.2 siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio

è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario).

5. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma l'applicazione del paragrafo 5 del precedente articolo 39 (Risoluzione e recesso).

Art. 45 Risoluzione delle controversie

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente al Servizio - saranno risolte mediante ogni tentativo di amichevole composizione, o, in caso di esito negativo dello stesso saranno devolute alla giurisdizione del TAR Lombardia - Milano.

2. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nel Servizio.

Art. 46 Clausola interpretativa

1. L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà avvenire secondo il principio del favor utentis, fatta eccezione per ciò che riguarda le condizioni economiche che dovranno invece essere interpretate secondo il criterio dell'equilibrio economico e finanziario.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale attinenti al Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

Art. 48 Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Art. 49 Modalità di aggiornamento della Convenzione

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente Convenzione.

Art. 50 Disposizioni transitorie e finali

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture alle altre normative di riferimento, nonché al Programma Operativo.
4. La presente Convenzione si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o regolamentari e/o disposizioni dell'AEEGSI, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto.
5. La presente Convenzione viene redatta in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'Ufficio d'Ambito, la seconda tra gli atti dell'EGA e la terza da consegnare al Gestore.
6. Il Gestore elegge il proprio domicilio in via Borgo Vico, 148 Como.

Art. 51 Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:
 - a) Deliberazione dell'EGA n. 36 del 15/5/2012 (scelta della forma di gestione);
 - b) Deliberazione dell'EGA n. 36 del 29/9/2015 (affidamento del servizio);
 - c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 15 del 18/12/2014 e n. 20 del 16/6/2015;
 - d) Disciplinare Tecnico;
 - e) Schemi dei Regolamenti di utenza:
 1. Schema di Regolamento per il servizio di acquedotto nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;
 2. Schema di Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;
 3. Schema di Carta del Servizio Idrico Integrato.
 - f) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;

Data,

Per Como Acqua Srl
Il Presidente

Per l'Ufficio d'Ambito di Como
La Presidente

Per espressa accettazione degli articoli:

art. 6 Divieto di cessione e subconcessione

art. 39 Risoluzione e recesso

art. 42 Penali

art. 43 Sanzioni

art. 45 Risoluzione delle controversie

Data,

Per Como Acqua Srl
Il Presidente

Per l'Ufficio d'Ambito di Como
La Presidente